



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 16

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO NOTA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

L'anno DUEMILADICIASSETTO addi OTTO del mese di MARZO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO NOTA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con sentenza emessa in data 2 dicembre 2014, in esito alla causa C – 196/13, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Repubblica Italiana al pagamento di una somma forfettaria iniziale di 40 milioni di euro ed a penalità finanziarie semestrali fino al completo superamento della situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche abusive situate sul territorio italiano;
- Con nota n. 31512 del 01.04.2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato atto di aver provveduto, nel corso dell'anno 2015, al pagamento della sanzione iniziale di 40 milioni di euro (oltre agli interessi di mora) e della prima penalità semestrale pari ad euro 39,8 milioni, a titolo di anticipazione, salvo rivalsa a carico delle Amministrazioni responsabili delle violazioni censurate dalla Corte di Giustizia europea;
- Con la suddetta nota, quindi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato il procedimento per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 43, comma 7, della legge 23 dicembre n. 234 per il reintegro delle anticipazioni effettuate per il pagamento delle sanzioni comminate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- Con nota n. 9156 del 18.01.2018 il Ministero dell'economia e delle finanze, dando atto dell'impossibilità di perfezionare la suddetta intesa, ha invitato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Amministrazioni interessate a voler definire gli elementi istruttori di propria competenza al fine del raggiungimento dell'intesa di cui sopra relativa alla procedura di rivalsa avviata nei confronti di Regioni e Comuni destinatari delle sanzioni inflitte dalla Corte di Giustizia con la sentenza sopra richiamata;
- Con la stessa nota, il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito il termine di quattro mesi dal ricevimento della stessa, comunicando che trascorso dette termine, in caso di mancanza degli elementi istruttori necessari ai fini dell'intesa, avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 8, della legge n. 234/2012, a comunicare alla Presidenza del Consiglio tale circostanza per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Preso atto della nota ANCI acquisita al protocollo del Comune di Pisciotta al n. 1586 del 14.02.2018, con la quale si invitano i Comuni coinvolti a valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento del Ministero laddove si richiama l'intervento sostitutivo della Presidenza del

Consiglio in assenza del necessario e preventivo accertamento circa le responsabilità effettive dei diversi livelli di governo;

Ritenuto di condividere le osservazioni di cui sopra e considerata la necessità di porre in essere tutte le necessarie attività utili a preservare gli interessi dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio – Roma avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. n. 9156 del 18.01.2018, che ha imputato al Comune di Pisciotta un importo a titolo di sanzione forfettaria per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poderi";

Preso atto:

- che il nuovo Codice impone lo svolgimento di queste attività da parte di un legale, esplicitando il riferimento all'articolo 1 della legge 09.02.1982 n. 31, che regola la prestazione di attività forensi in Italia da parte degli avvocati di Paesi Ue;
- che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, ovvero i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, potendo desumere che i contratti esclusi non debbono necessariamente essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice ma debbono rispettare i predetti principi generali;

Considerato di aderire, in assenza di giurisprudenza consolidata sull'applicazione delle richiamate previsioni ed attingendo allo stato dell'arte in dottrina, alla posizione assunta in particolare da chi rileva che ogni interpretazione delle norme in questione che concorrono a definire l'ambito entro cui assumere le proprie decisioni in merito, vada condotta muovendo dall'analisi della fonte comunitaria recepita, ovvero che l'affidamento da parte degli enti pubblici degli incarichi quali

quelli di assistenza legale fornita in preparazione di attività giudiziale o comunque resi su questioni che hanno concreta probabilità di essere oggetto di giudizi legali giudiziali e/o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, non necessita di procedura di gara alcuna, potendosi assegnare con idonea motivazione;

Preso atto che nelle linee guida sull'"Affidamento dei servizi legali", redatte dall'ANAC in data 10.04.2017, attualmente non ancora adottate formalmente dall'ANAC, si stabilisce che "indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali (attribuibile in base alle categorie giuridiche interne: prestazione d'opera intellettuale o appalto di servizi), è possibile ritenere che, ai fini della disciplina dettata dal Codice, l'affidamento di tale incarico deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX. La distinzione è, quindi, basata sulla tipologia di attività svolta";

Preso atto, altresì, del parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense con protocollo AMM21/12/2017.030842U che, relativamente alle linee guida ANAC in materia di incarichi legali, a seguito della disamina della disciplina vigente, stabilita dal d.lgs. 50/2016, interpretata alla luce del diritto europeo nonché dal confronto con la disciplina nazionale precedente, preso atto della specialità del contratto di patrocinio (come riconosciuto da autorevole dottrina), giunge a sostenere che "in conformità alle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. 18.04.2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. n. 5/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni in via diretta, secondo l'*intuitu personae* e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa [...]"

Dato atto che la struttura organizzativa del Comune non dispone di un legale interno e ritenuto pertanto opportuno nominare un patrocinatore legale per la tutela dell'Ente;

Dato atto che l'Amministrazione ha verificato la disponibilità dell'avv. Alberto La Gloria (CF: LGL LRT 69A27 L628N) del Foro di Vallo della Lucania (SA) ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa per il Comune di Pisciotta nel ricorso giurisdizionale da proporsi innanzi al TAR Lazio – Roma avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 9156 del 18.01.2018, che ha imputato al Comune di Pisciotta un importo a titolo di sanzione forfettaria per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti pari ad euro 188.223,50;

Preso atto del preventivo di spesa per conferimento dell'incarico professionale pervenuto al protocollo dell'Ente in data 02.03.2018 al n. 2143, il quale prevede un compenso di euro 8.000,00, oltre IVA e CNAP e spese generali documentate;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul corrispondente capitolo del redigendo bilancio di previsione 2018, per l'importo della spesa prevista;

Visti:

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;


Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Di **proporre** ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio – Roma avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 9156 del 18.01.2018, che ha imputato al Comune di Pisciotta un importo a titolo di sanzione forfettaria per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, con l'avvertenza che le conseguenze contabili che derivano dall'adozione del presente atto saranno formalizzate con atto successivo da parte del Responsabile del Servizio competente;
- Di **dare atto** che la proposizione del suddetto ricorso comporterà una spesa stimata presuntivamente in complessivi € 8.000,00 (oltre IVA, CPA, e spese generali documentate), da imputare al redigendo bilancio per l'esercizio finanziario anno 2018;
- Di **impartire** al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari ad affidare l'incarico di difesa in giudizio all'avvocato incaricato;
- Di **dichiarare**, vista l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pisciotta, 06.03.2018



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


OGGETTO: : INCARICO LEGALE PER RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO NOTA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):

FAVOREVOLE



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA


Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Incarico legale per ricorso giurisdizionale avverso nota Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dichiarare, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 09.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.03.2018

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 09.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data 09.03.2018 viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza Municipale, 09.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio